



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n.10966, in data 27/04/2023, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con cui ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità stradale in località San Basilio - area portuale di Venezia, in occasione dei lavori di ristrutturazione del Magazzino n.4 nell'area portuale di San Basilio nel Comune di Venezia, per ospitare aule, spazi polifunzionali e per terza missione;

**VISTO:** il "verbale di consegna di due aree di cantiere a San Basilio – Venezia", sottoscritto fra le parti (AdSP-MAS/UNIVE), protocollo n.8986 del 05/05/2023, una nel tratto antistante il fabbricato demaniale n.5, e l'altra lungo la cinta doganale che perimetra il quartiere di San Basilio fino al tratto antistante il fabbricato demaniale n.3, in ampliamento a quanto disciplinato dal Protocollo d'Intesa Rep. n.1763 del 27/07/2016, da utilizzare la prima come allargamento dell'area di fornitura materiali necessari alla ristrutturazione del fabbricato demaniale n.4, la seconda per il posizionamento dei container destinati ai vari servizi di cantiere;

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n.3460, in data 22/02/2023, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato l'inizio dei lavori di restauro e adeguamento del fabbricato demaniale n.4 in località San Basilio nel Comune di Venezia in concessione all'Università Ca' Foscari, allo scopo di ospitare la mostra denominata "Science Gallery" e spazi didattici;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la viabilità stradale nell'area portuale di Venezia interessata dai lavori di che trattasi, ai fini dell'incolumità pubblica;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

**VISTI:** gli artt. 2, 5, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

**VISTI:** gli artt. 30, 31, 32, e 35-43 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima.

## **RENDE NOTO**

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 30 settembre 2024**, saranno eseguiti lavori di ristrutturazione del Magazzino n.4 **nell'area portuale di San Basilio** nel Comune di Venezia, per ospitare aule, spazi polifunzionali e per terza missione, nel corso dei quali saranno realizzate le aree di cantiere meglio individuate nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, per complessivi mq 350,00.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della viabilità stradale)*

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità stradale in **area portuale San Basilio**, subirà una modifica secondo lo schema allegato alla presente Ordinanza, con l'istituzione di un senso unico di marcia lungo l'area di sosta, ed un senso unico alternato lungo la calle compresa tra il fabbricato demaniale n.3 e n.4 oggetto di interventi.

Nelle aree di cantiere individuate nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, è vietata la sosta e la fermata a tutti i veicoli a motore, compresi cicli, motocicli e monopattini elettrici, con rimozione coatta degli stessi, nonché il transito e la sosta dei pedoni, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltante.

### **Articolo 2**

*(Prescrizioni per l'Impresa appaltante)*

L'Impresa appaltante dei lavori, ovvero, il Committente degli stessi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con il verbale in premessa richiamato:

- operare esclusivamente presso gli ambiti portuali descritti nella documentazione di progetto, come approvati nel corso dell'iter istruttorio dall'AdSP-MAS;
- rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
- posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, alcuni cartelli informativi rivolti alla cittadinanza con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
- posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
- oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
- mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
- predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno delle aree di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;

- predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
- provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica stradale a carattere permanente.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 4, e successivi, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**

**Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

